

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**

**- SEZIONE LAVORO -**

In persona del Giudice dott.ssa P. Visaggi

nella causa ex art. 28, L. 300/70 iscritta al R.G.L. n. 2738/11 promossa da:

**FIOM-CGIL DI TORINO**

Ass. Avv. A. DI STASI, F. FOCARETA, A. PICCININI, E. POLI, E. RECCHI, V. PINI

**- PARTE RICORRENTE -**

**C O N T R O**

**PRIMA INDUSTRIE S.P.A.**

Ass. Avv. A.e G. Pacchiana, R. De Luca Tamajo, G.Favalli e A. Maresca

**- PARTE CONVENUTA -**


Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, sentiti i difensori, sciogliendo la riserva assunta all'udienza di discussione,

**OSSERVA:**

La condotta antisindacale di cui si discute è costituita dall'aver l'azienda deciso di non attenersi più, in via esclusiva, al CCNL 2008 sottoscritto da Fim, Uilm e Fiom, in considerazione dell'intervenuto CCNL di rinnovo 2009, stipulato in data 15.10.09 da FEDERMECCANICA, Fim e Uilm, a seguito di disdetta del CCNL 2008 ad opera di tali ultime sigle sindacali ( cfr. doc.2 di parte convenuta) e, da parte della FIOM, disdettato invece solo per la parte economica ( cfr. doc.3 di parte convenuta) in scadenza al dicembre 2009; ad avviso dell'organizzazione ricorrente ciò avrebbe leso la propria immagine e il proprio ruolo negoziale posto che la parte normativa del CCNL 2008, stante la durata quadriennale di tale contratto, viene a scadere solo nel mese dicembre 2011;

Ai fini della decisione valgono le seguenti considerazioni:

-è incontroverso che la questione trae origine dall'Accordo quadro 22.1.2009 e dall'Accordo Interconfederale 15.4.09, sottoscritto da CISL e UIL e non da CGIL, che pure ha partecipato agli incontri che hanno condotto alla stipula;



-con tali Accordi è stato sostituito il precedente Accordo Interconfederale 1993 ed è stata modificata la durata quadriennale della contrattazione nazionale riducendo il termine ad anni tre, con l'ulteriore previsione che i contratti collettivi nazionali e gli accordi di secondo livello, la cui scadenza, biennale o quadriennale, sia successiva al 15.4.2009 debbono essere rinnovati secondo le nuove regole dell'Accordo Interconfederale 2009 ( cfr. Premessa, punto 6.2);

- la Fiom non ha contestato la legittimità dell' Accordo Interconfederale 2009 ma chiede che l'azienda applichi in via esclusiva il CCNL 2008 fino alla sua naturale scadenza sul rilievo che, nel permanere degli effetti contrattuali, perduri altresì l'obbligazione assunta dalla controparte nei confronti della Fiom, parte stipulante del CCNL2008 ma non del CCNL 2009;

-l'Accordo del luglio 1993 è privo di scadenza, dunque dalle parti risolvibile mediante recesso e, così, tale Accordo è stato rinegoziato da alcune delle parti stipulanti che hanno delineato un diverso sistema contrattuale, in conformità del quale, altre Federazioni aderenti alla CGIL ( per il settore chimico, grafico, alimentare ecc.) hanno sottoscritto il contratto collettivo nazionale, dunque in coerenza con le previsioni dell' Accordo dell'aprile 2009;

-la durata triennale dei contratti collettivi era quella prevista nel sistema precedente il protocollo del 1993 e, se per un verso, è dato rilevare che la durata triennale eleva il periodo durante il quale l'adeguamento del trattamento retributivo rimane invariato, per altro verso, non è dato trascurare come tale triennializzazione sia stata proposta unitariamente da Cgil, Cisl e Uil quanto alle *Linee di riforma della struttura della contrattazione collettiva*, al fine di porre rimedio ad una prassi che consentiva la conclusione del rinnovo economico solo con quello della parte normativa;

-nella prospettazione attorea la richiesta di applicare in via esclusiva il CCNL 2008 non giunge tuttavia a delineare le conseguenze pratiche di tale domanda, sia avuto riguardo alla clausola di ultrattività del contratto, prevista all'art. 2, CCNL 2008, sia avuto riguardo alle libertà sindacali delle sigle che hanno sottoscritto il CCNL 2009 poiché è evidente che qualunque sia la soluzione adottabile in merito alla vigenza del CCNL 2008 ( nell'imminenza della sua scadenza ), è certo che non si possa vietare ad alcune delle parti, di

un contratto collettivo, di rinegoziare e modificare le clausole contrattuali, salvo poi stabilire se nella diversità dei soggetti stipulanti, l'accordo separato dia luogo ad una successione di contratti collettivi ovvero realizzi un nuovo e diverso contratto;

-ne consegue, comunque, l'efficacia del contratto separato mentre a voler escludere l'ipotesi di una successione di contratti collettivi, restano aperti non pochi profili di rilevanti implicazioni teoriche e di gestione fattibile dell'organizzazione del lavoro, ove si rifletta che la contrattazione collettiva costituisce comunque una tecnica di condizionamento dei poteri imprenditoriali, per opera dei sindacati firmatari di atti negoziali;


-dal punto di vista pratico affermare che non vi sia successione di contratti ove di fatto il nuovo CCNL abbia modificato solo in parte quello precedente, come di norma avviene ed è nel presente caso, propone un rigore formale privo di proficue prospettive poiché ciò implica che un contratto denunciato dalla gran parte degli stipulanti continui ad operare per i rimanenti;

-l'art.2, sezione terza, CCNL 2008, stabilisce che " il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al comma 1 se non disdetto tre mesi prima della scadenza...In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale";

-la volontà contrattuale ha dunque previsto una clausola di ultrattività che in funzione della fisiologica unitarietà dell'azione sindacale si risolve in norme di salvaguardia ma che, in ipotesi di frattura sindacale, non pare utilmente apprezzabile ai fini della governabilità degli effetti che ne conseguono;

-la clausola nulla esprime in merito alla pluralità delle parti stipulanti e, dunque, non precisa se da parte sindacale la disdetta debba essere espressione di tutte le sigle firmatarie ovvero possa essere sufficiente la disdetta comunicata solo da alcune di dette organizzazioni e, del resto, la fisiologia delle relazioni industriali ha visto l'unitarietà delle sigle sindacali contrapposte all'organizzazione datoriale;

-resta il fatto che ciascuna sigla è autonoma, quale distinto soggetto di libertà e poteri sindacali, in funzione del diverso orientamento degli interessi dei lavoratori che ciascuna legittimamente rappresenta;



-sicchè, seppure auspicabile, non è tuttavia agevole ritenere che la disdetta possa essere validamente comunicata solo se unitariamente proposta dalle sigle firmatarie giacchè ciascuna di queste, nel caso di specie autenticamente rappresentative, è soggetto con propria libertà sindacale e potestà negoziale;

-certamente non è secondario il rilievo che la Fiom, organizzazione fortemente rappresentativa nel settore, non abbia sottoscritto il CCNL 2009 : in primo luogo sul piano della effettiva rappresentatività di interessi diffusi largamente condivisi da gran parte dei lavoratori; in secondo luogo sul piano della fonte di regolamentazione del rapporto laddove, in particolare, la legge rinvia al CCNL;

-ciò non toglie che se il dissenso sindacale si è legittimamente espresso con il rifiuto di sottoscrivere un accordo, questo non può precludere alle altre parti contrattuali di pervenire, attraverso mutuo consenso, alla rinegoziazione dell'accordo mediante sottoscrizione di un accordo separato, quanto meno in difetto di una disciplina normativa ( art. 39 della Costituzione) che regoli il sistema della contrattazione collettiva, ciò che peraltro da parte sindacale storicamente è stato considerato più come un'insidia all'autonomia sindacale che un fattore di sviluppo delle relazioni industriali;

-dunque non è dato concludere che la disdetta *ante tempus* comunicata dalle altre sigle sindacali, e solo successivamente da Federmeccanica, possa considerarsi illegittima poiché le organizzazioni stipulanti di parte sindacale e datoriale, sono libere di sottoscrivere accordi e, d'altro canto, non può sfuggire che la clausola di ultrattività prevista dal CCNL 2008, non può giungere a protrarre la vigenza del contratto collettivo a tempo indeterminato, tanto più se destinato ad operare non più per la maggior parte degli stipulanti, giacchè in base ai principi generali del nostro ordinamento da un siffatto contratto ciascuna parte stipulante può sempre recedere;

-l'esito della contrattazione collettiva a livello nazionale appartiene, evidentemente, a soggetti giuridici differenti rispetto a quelli coinvolti nel procedimento di cui all' art. 28 L.300/70 e, nel caso in esame, la condotta antisindacale ascritta all'azienda non è autonoma, sostanzialmente e/o per certi versi, rispetto a quella tenuta dalla sua organizzazione stipulante che è



giunta ad un rinnovo del CCNL di categoria solo con talune sigle anzichè con tutte quelle firmatarie del precedente CCNL;

-un precedente della S.C., in fattispecie diversa ma in materia di disdetta *ante tempus*, ha escluso che nel comportamento dell'azienda che aveva unilateralmente disdettato un contratto collettivo per applicarne un altro, potesse ravvisarsi una condotta antisindacale ( Cass.7706/2004);

-l'accordo separato propone un problema di efficacia che, venendo meno l'ordinamento corporativo, non può che regolarsi sul piano dell'efficacia soggettiva, secondo le comuni regole dell'autonomia negoziale, e ciò a prescindere dalla configurazione teorica che si vuole privilegiare nel qualificare il contratto collettivo e che, in quanto tale, appare difficilmente esauribile in un'unica categoria;

-ne consegue che l'efficacia del contratto collettivo è collegata o alla iscrizione dei singoli alle organizzazioni stipulanti, ovvero ad atti di adesione dei singoli sia alle prime che a quelle dissenzienti e, nei confronti dei lavoratori non iscritti ad alcuna organizzazione, la Fiom non pare possa rivendicare poteri di rappresentanza quanto, piuttosto, quella libertà di azione e dunque di persuasione e proselitismo che compete a tutte le organizzazioni sindacali, sul piano dell'attività strettamente sindacale;

-è altresì incontroverso che solo nel settembre 2010, Federmeccanica ha disdettato il CCNL 2008 con efficacia 1.2.2012 e, pur espressamente affermando di averlo fatto in via cautelativa, ferma l'applicabilità del CCNL 2009 ( doc.42), ciò non toglie che così facendo l'organizzazione datoriale ha altresì osservato gli adempimenti previsti dalla previgente contrattazione, anche interconfederale;

-pertanto, sul piano formale tale disdetta non può considerarsi semplicemente quale negazione del CCNL 2008 poiché essa esprime anche la presa d'atto di un'anomalia del sistema conseguente alla coesistenza di due distinti CCNL di settore;

-ed, invero, è questa la conclusione cui perviene la società convenuta la quale ha dedotto e documentato di aver concluso successivamente al rinnovo del CCNL, accordi aziendali( doc.14/18) con le RSU, di cui fa parte un

rappresentante FIOM, anche in conformità alle indicazioni di cui al Protocollo del luglio 1993 e, di conseguenza, del CCNL2008 (doc.17);

-è inoltre incontrovertibile che l'azienda non abbia sottoscritto accordi aziendali in deroga a quello nazionale, come peraltro previsto dal CCNL 2009, a differenza del CCNL 2008;

-nel corso del giudizio l'azienda ha documentato ( doc.22/26) di aver applicato agli iscritti FIOM il CCNL 2008 anche per la parte normativa, e il legale rappresentante della convenuta ha altresì dichiarato che tale ultimo contratto collettivo è quello affisso in bacheca nella sua versione integrale;

-tali circostanze non sono state oggetto di rilievo o contestazione alcuna ed, anzi, non sono state poste in dubbio nel corso della discussione;

-considerato il carattere negoziale della contrattazione collettiva, anche con riguardo all'accordo separato, l'ambito della sua operatività non può che essere desunta dai limiti della sua efficacia soggettiva, secondo i criteri di adesione sopra esposti, vale a dire per gli iscritti alle parti stipulanti ovvero per i non iscritti che vi aderiscano;

-per i lavoratori non iscritti ad organizzazioni sindacali la Fiom non può spendere poteri di rappresentanza ed è sufficiente rammentare che l'ordinamento tutela l'esercizio delle libertà sindacali sia nei confronti delle organizzazioni che dei singoli;

-è incontrovertibile che l'azienda nel novembre 2010 abbia informato i dipendenti in merito al versamento della c.d. quota contratto, ossia il contributo economico previsto in favore delle sigle firmatarie, ma anche questa non è una novità del CCNL di rinnovo trattandosi di clausola già contenuta nel CCNL 2008 ( doc.6) e conseguentemente già applicata, in allora a vantaggio anche dell'odierna organizzazione ricorrente;

-l'adempimento a tale clausola non costituisce autonomo profilo di antisindacalità e, per altro verso, questo neppure può considerarsi lesivo nei confronti della Fiom, non solo perché la medesima OS in passato ne ha beneficiato ma in primo luogo perché il contributo è pacificamente facoltativo ed è coerente con la coesistenza di due CCNL e, dunque, non incompatibile con l'applicazione del CCNL 2008;

-in ultimo v'è da precisare che seppure l'applicabilità degli elementi nuovi contenuti nella parte normativa del CCNL 2009, costituisca il profilo che presenta maggiori problematicità sul piano della coesistenza dei due CCNL, resta il fatto che a fronte delle posizioni assunte dalla società convenuta, nulla è stato specificato dalla difesa attorea in merito alla concreta applicazione di tale disciplina, il cui contenuto è stato peraltro enunciato ma non illustrato;

-per le argomentazioni esposte, rimanendo assorbita ogni diversa questione, deve escludersi che la condotta tenuta dalla società convenuta presenti i caratteri dell'antisindacalità e, conseguentemente, il ricorso deve essere respinto; le spese processuali sono compensate in ragione della complessità delle questioni trattate che, in procedimenti analoghi, hanno dato luogo a pronunce di senso opposto.

**P.Q.M.**


Visto l'art. 28 L. 300/70

- respinge il ricorso;
- compensa le spese processuali.

Si comunichi alle parti costituite.

Provvedimento consegnato in cancelleria per la pubblicazione in data 2.5.2011.

Il Giudice  
dr.ssa Patrizia VISAGGI



AVVISO TELEFATICO

2-5-11 *Proble*

START